



**Regolamento provvisorio di
funzionamento del Collegio dei
Probiviri Nazionale dell'Associazione
Sindacale
“Si.Na.Fi. – C.G.S”
Sindacato Nazionale Finanziari
“Cum Grano Salis”**

Art. 1 – Competenze

1. Le competenze del Collegio dei Probiviri Nazionale (di seguito, anche solo “Collegio”), sono stabilite dagli artt. 34, 35, 36, 37 e 39 dello Statuto e dalla normativa di legge applicabile.
2. Restano ferme le competenze del giudice avente giurisdizione in materia.

Art. 2 – Norme di comportamento e tutela della privacy

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro operato a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito, nonché astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 3 – Regole generali di funzionamento

1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
4. Analoghe previsioni possono essere disposte dal legale rappresentante Si.Na.Fi. in ragione di economie di bilancio.
5. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei componenti il Collegio le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, verranno colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, ove esistenti, rilevate da verbale redatto al termine dell’elezione dell’organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità si procede per cooptazione a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, fino ad un massimo del 20%. Si procederà al congresso straordinario della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa, siano superiori al 50%.
6. Il componente degli Collegio è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.
7. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 45 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei non eletti, ove presente, o per cooptazione a cura del C.D.N. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
8. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale, al fine di garantire il diritto alla difesa, le parti potranno farsi assistere da persona di fiducia.
9. Il Collegio può disporre di qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare il proponente il ricorso, altre parti in causa e testimoni. Nei giudizi di particolare complessità, può richiedere, per iscritto, al legale rappresentante, di valutare la nomina di consulenti anche esterni al Si.Na.Fi o il rilascio di pareri legali, previa verifica della relativa disponibilità di spesa, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso. Qualora ritenuta percorribile tale ipotesi, si provvederà di norma con delibera della Segreteria

- nazionale o del C.D.N. In caso di urgenza o di salvaguardia dell'organizzazione potrà provvedere direttamente il legale rappresentante.
10. Il Collegio, in relazione agli specifici casi, stabilisce le modalità e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti ai sensi di legge, anche disponendone, ove ritenuto necessario, l'audizione personale nelle forme ritenute opportune o consentite.
 11. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati entro i 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alle parti o agli interessati.
 12. Il Segretario generale nazionale del Si.Na.Fi., n.q. di legale rappresentante dell'organizzazione sindacale, è regolarmente informato, unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, dei procedimenti e delle decisioni del Collegio dei Probiviri Nazionale.
 13. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'organizzazione sindacale, appositamente tenuto presso la sede legale nazionale del Si.Na.Fi. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 4 – Tipi di procedimento

1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri Nazionale sono i seguenti:
 - a. procedimento disciplinare;
 - b. conciliazione di controversie interne;
 - c. interpretazione dello Statuto;
 - d. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
 - e. parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
 - f. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
2. Gli organi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla Segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.
3. La data di ricezione della lettera di cui al precedente comma costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 5 – Procedimento disciplinare: istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri Nazionale esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli iscritti.
2. L'istanza, presentata tramite Raccomandata o PEC, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
3. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui all'art. 3, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

4. La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
5. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari o ratificare quelli già intrapresi, secondo l'art. 36 dello Statuto, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi sindacali previsti dallo Statuto.
6. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
 - b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'organizzazione sindacale o a singoli iscritti.

Art. 6 – Procedimento disciplinare: decisione

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, con una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze, secondo le prescrizioni di cui all'art. 33 dello Statuto:
 - a. biasimo scritto;
 - b. sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
 - c. espulsione dall'organizzazione.
2. La proposta di espulsione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.
3. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a biasimo scritto con invito all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. la violazione non ha causato ingenti danni all'organizzazione, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
 - b. la violazione è stata generata da complesse interpretazioni giuridiche o statutarie;
 - c. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
 - d. questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.
4. L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato, ove presente, o in apposito registro nominativo e riepilogativo dei provvedimenti disciplinari irrogati, e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
5. Le sanzioni vengono comunque irrogate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
 - a. comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;

- b. delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.
6. La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 7 – Conciliazione di controversie interne

1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri Nazionale, nel rispetto comunque di quanto prescritto dall'art. 39 dello Statuto.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.
3. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'organizzazione sindacale entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 8 – Interpretazione dello Statuto

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto, nei limiti di quanto da questo prescritto. Il parere può essere preventivo o successivo.
2. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di direttive o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Segretario generale – legale rappresentante, il quale avrà cura di informare il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e interessare l'organo emanante perché revochi o modifichi gli atti oggetto di contestazione, salvo che non sorgano ulteriori dubbi o controversie.
3. Nei limiti di quanto prescritto dallo Statuto, ove dovessero sorgere dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati possono richiederne al Collegio dei Probiviri Nazionale l'interpretazione.
4. Gli organi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla Segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.
5. La data di ricezione della lettera di cui al precedente comma costituisce anche la data di inizio del procedimento.
6. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.
7. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme statutarie, di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 9 – Requisiti degli associati e cause di incompatibilità

1. Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'organizzazione, il Collegio dei Probiviri Nazionale accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi da parte degli associati le eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza dei medesimi, ai sensi dell'art. 31 e 32 dello Statuto.

2. L'accertamento di incompatibilità o decadenza è normalmente successivo all'iscrizione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause inficianti precedentemente non rilevate, oppure sopravvenute.
3. Il Collegio dei Probiviri Nazionale notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. 3.
4. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.
5. Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza di coloro che ricoprono cariche o incarichi sindacali.

Art. 10 – Scioglimento anticipato di un organo

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale può inoltre promuovere un procedimento finalizzato a proporre alla Segreteria nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento di un organo dell'organizzazione sindacale:
 - a. per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l'istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso, salvo attivazione del procedimento di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e delle corrispondenti disposizioni statutarie e di legge;
 - b. per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato del Collegio dei Sindaci Revisori, salvo attivazione del procedimento di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e delle corrispondenti disposizioni statutarie e di legge.
1. Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio dei Probiviri Nazionale per la pronuncia di parere circa la proposta della Segreteria nazionale o del Consiglio Direttivo Nazionale di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento (a titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti).
2. In questo ultimo caso il Collegio dei Probiviri Nazionale tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale del mandato.
3. In tal caso, il Collegio dei Probiviri Nazionale notifica a tutti i componenti dell'organismo, al Segretario generale – legale rappresentante e al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale l'avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. 3.
4. Il Collegio dei Probiviri Nazionale deve pronunciarsi definitivamente entro 60 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo un parere motivato che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo alla Segreteria nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Segretario generale – legale rappresentante curerà l'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 10 dello Statuto.

Art. 11 – Commissariamento

In caso di Commissariamento del Collegio dei probiviri ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto il Commissario è pienamente titolato a concludere i procedimenti in atto e ad esercitare tutte le competenze previste dal Collegio titolare fino alla data del congresso.

Art. 12 – Rimborsi degli oneri sostenuti

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento del mandato (viaggio, vitto, alloggio) per le riunioni in presenza convocate dal Presidente del Collegio e autorizzate preventivamente dal legale rappresentante dopo la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 13 – Norme di salvaguardia

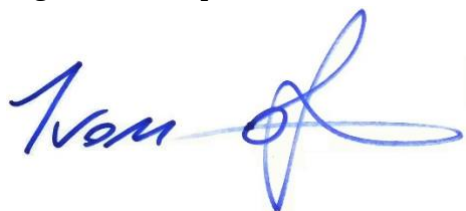
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali e, ove non disciplinate, dalla normativa civilistica vigente.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, provvisorio, entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e, a garanzia della continuità e regolarità dell'azione sindacale, sarà vigente fino alla data di svolgimento del Congresso, organismo che a mente dello Statuto è deputato all'approvazione del regolamento definitivo.

Il Segretario di seduta

Sig. Ivan Giampetruzzi



Il Presidente del CDN

Sig. Angelo Stufano

